



COMUNE DI VILLAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 105

OGGETTO: DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PARTE ECONOMICA, ANNO 2019.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **22** del mese **ottobre** alle ore **12,30** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presenti	Assenti
SARCINELLI Giuseppe	Sindaco	X	
SOLA Roberta	Assessore	X	
ROSSO Laura	Assessore	X	
		3	/

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA, PARTE ECONOMICA, ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

-l'art.4, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

-il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 02/05/2003 e ss.mm.e ii.;

-l'art. 18 ,comma 1, del D.Lgs. n.150/2009 che testualmente recita:

"1.Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.

2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto";

-gli artt.7, comma 3 ,e 8, comma 2, del CCNL 22.05.2018 (comparto funzioni locali);

Viste:

- la deliberazione di giunta Comunale n. 140 del 09/12/2019 di quantificazione del Fondo per la contrattazione integrativa anno 2019;
- Il parere del revisore dei conti acquisito al protocollo dell'ente in data 09/12/2019 circa la costituzione del fondo;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 10/10/2019 con cui si costituiva la delegazione trattante di parte pubblica;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 09/12/2019 con cui si impartivano le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica;

Dato atto che la delegazione sindacale sarà costituita dai RSU aziendali e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL triennio 2016/2018 del 21 maggio 2018 (FP- CGIL; CISL FP; UIL FPL; CSA Regioni Autonomie Locali), nel rispetto dell'art. 7 dello stesso CCNL;

Visto l'art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa..."*;

Precisato che spetta al competente organo di direzione politica la formulazione delle direttive alla delegazione trattante, per definirne gli obiettivi strategici ed i vincoli anche di ordine finanziario; in particolare, devono essere indicati gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi di Performance; ulteriori indicazioni possono riguardare le scelte prioritarie che devono presiedere all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili, in relazione ai vari istituti del trattamento economico accessorio;

Tenuto conto del divieto di applicazione di clausole difformi dai limiti nazionali, sia di legge che di contratto collettivo, previsto dall'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 7, comma 4 del CCNL 21/05/2018 rubricato "Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie" che stabilisce le materie oggetto di contrattazione che di seguito si riportano:

- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
- b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
- d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56 - quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70- quinquies comma 1;
- g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
- i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;
- j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.

Vista la delibera della Corte Conti Autonomie, Sezione delle Autonomie, n. 19 del 18 ottobre 2018, nella quale si precisa che gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del nuovo CCNL Funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018 [**rispettivamente: euro 83,20**, moltiplicato per il personale in servizio al 31 dicembre 2016, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019 (lett. a) e differenze derivanti dall'aggiornamento di valore delle c.d. progressioni economiche (lett. b)], in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, **non sono assoggettati ai limiti** di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

Visto l'articolo 40, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. 165/2001, che stabilisce:

“3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell’articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l’anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”;

“3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l’amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. ...”;

Dato atto:

- che il Comune di Villafalletto ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l’anno 2019;
- che, a decorrere dal 2017 e per gli anni successivi, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall’art. 23 comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

Evidenziato che, per quanto riguarda le risorse variabili, l’art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce al comma 3, che “fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal c.2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabili dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 15.03.2019, avente ad oggetto l’approvazione del piano esecutivo di gestione esercizio 2019, bilancio di previsione 2019-2020-2021, con la quale si assegnavano ai responsabili di area e servizi individuati da appositi decreti sindacali le apposite dotazioni finanziarie;

Evidenziato, inoltre, che il nuovo CCNL oltre a rivedere nel complesso molti istituti, istituisce l’“indennità condizioni di lavoro” che va a sostituire le pregresse indennità di maneggio valori, di rischio e per le attività disagiate; definisce una nuova modalità di attribuzione della retribuzione di risultato degli incaricati di posizione organizzativa; introduce dei nuovi istituti indennitari per gli appartenenti alla polizia municipale;

L’indennità di cui all’art 70 bis del CCNL 2016/2018 è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00

Considerato che è stata firmata una pre-intesa di contratto decentrato integrativo 2019 – 2021 ma che sulla stessa, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 09.06.2020, sono stati effettuati i seguenti rilievi, come

risulta dalla relazione tecnica e finanziaria datata 14.05.2020, a firma dell'allora responsabile del servizio finanziario Rag. Pagliero, e più precisamente:

“omissis.....A tal proposito si evidenzia che, a seguito di procedura di mobilità volontaria, è prevista l'entrata in servizio di una dipendente di categoria D4 nel corso del 2020. Risulta necessaria, pertanto, una attenta verifica circa la compatibilità di tale situazione con l'utilizzo effettivo di € 7.516,28 per le progressioni orizzontali nella contrattazione 2019, che lascerebbe disponibile, a partire dal 2020, un importo troppo esiguo (€ 1.946,77), potenzialmente non capiente rispetto alla posizione economica della dipendente individuata con la procedura di mobilità sopra richiamata.....omissis”

Considerato, inoltre, che la procedura di mobilità sopra richiamata, si è conclusa con l'assunzione in pianta stabile di questo comune, di una dipendente di Categoria D4, proveniente dal comune di Rifreddo per mobilità volontaria, con decorrenza 15.10.2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 09.06.2020 con la quale si approvava la pre-intesa di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per l'anno 2019, parte giuridica ed economica, che disponeva altresì **la sospensione della sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo;**

RITENUTO necessario, a seguito dei rilievi del responsabile del Servizio finanziario, riaprire il negoziato al fine di eliminare o chiarire gli aspetti oggetto di rilievo e pervenire ad una nuova ipotesi di accordo ;

PRECISATO che anche il testo della eventuale nuova ipotesi contrattuale, sottoscritta a seguito della ripresa della trattativa, dovrà essere sottoposto al controllo di compatibilità economico-finanziaria;

ATTESO che è intenzione dell'Amministrazione comunale garantire per il 2019 che le “economie” delle risorse della componente stabile del fondo siano destinate a premiare la performance dei dipendenti;

RICHIAMATO, altresì, l'orientamento applicativo ARAN CFL17 relativo al problema della eventuale retroattività del contratto integrativo, che a sua volta richiama il parere della Corte dei Conti, Sezione di controllo della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, deliberazione n.FVG/20/2018/Par. La pronuncia affronta il caso in cui, pur in presenza di un contratto integrativo sottoscritto l'anno successivo, sussistano tutti i requisiti sostanziali per l'erogazione dei compensi correlati alla performance: oltre a un'adeguata, formale e definitiva costituzione del Fondo entro l'anno, certificato dall'Organo di revisione, anche una tempestiva assegnazione degli obiettivi (individuali e/o collettivi) in modo che il personale dipendente *“abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a fronte dell'attività incentivata e nell'interesse finale dell'ente”*.

Sussistendo tali requisiti sostanziali ed avendo la contrattazione integrativa - ancorché definitasi nell'anno successivo - operato nei limiti del suo ambito di riferimento, senza avere alcuna parte nell'individuazione degli obiettivi, nella determinazione del loro valore e del personale da coinvolgere, nella fissazione dei criteri di valutazione, le somme destinate ad incentivare la produttività possono comunque essere erogate.

Per operare in tal senso, devono necessariamente sussistere anche gli ulteriori presupposti fissati dalle norme contabili affinché le risorse non impegnate nell'anno di riferimento possano confluire nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione (ovverosia, la previa costituzione del Fondo nel corso dell'esercizio e la intervenuta emissione della certificazione dell'organo di revisione);

CONSTATATO che il comune di Villafalletto si trova nella sopra descritta situazione avendo costituito il Fondo nel corso dell'esercizio 2019 con deliberazione della giunta comunale n. 140 del 09.12.2019 e che l'organo di revisione ha emesso la sua certificazione in data 09/12/2019;

PRECISATO che le progressioni economiche, i cui oneri sono interamente a carico della componente stabile del Fondo, ivi inclusa la 13 mensilità, non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo e l'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica (ex art 16 del CCNL 2016/2018);

CONSIDERATO, pertanto, fornire gli indirizzi a cui dovrà attenersi la delegazione di parte pubblica durante le trattative per il contratto decentrato e precisamente:

- *provvedere alla retribuzione della performance individuale destinandovi in modo prioritario ed esclusivo tutte le risorse stabili residue non utilizzate per altre indennità contrattuali, applicando il sistema di valutazione approvato con deliberazione n. 94 del 01/10/2019 in recepimento delle norme del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*
- Gli importi destinati alla performance dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi coerenti col DUP e contenuti all'interno del Piano della Performance 2019. Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le performance dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.lgs 150/2009;

Ritenuto, inoltre, di:

- a) esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:
 - ✓ Ai titolari di posizione organizzativa in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati:
 - i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art.113 del D.Lgs.n.50 del 2016;
 - i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall'art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997;
 - ✓ autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 2.837,41**;
 - ✓ prendere atto del pronunciamento della Corte dei Conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie. N. 6 /SEZAUT/2018/QMIG) che chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi **non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.**

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- I vigenti C.C.N.L. del personale delle autonomie locali, vigenti in materia;
- il Bilancio di previsione per l'anno 2020/2022, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 23/12/2019 esecutivo ai sensi di legge;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sottoscritti in calce al presente atto;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- per le motivazioni di cui in premessa, di quantificare in E 9.463,05 le risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2 CCNL 2016/2018, non integralmente utilizzate nell'anno 2019, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della

performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale. Le risorse disponibili ai saranno destinate ai seguenti utilizzi:

a) premi correlati alla performance organizzativa;

b) premi correlati alla performance individuale *destinandovi in modo prioritario ed esclusivo tutte le risorse stabili residue non utilizzate per altre indennità contrattuali, applicando il sistema di valutazione approvato con deliberazione n. 94 del 01/10/2019 in recepimento delle norme del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;*

Gli importi destinati alla performance dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi coerenti col DUP e contenuti all'interno del Piano della Performance 2019. Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le performance dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.lgs 150/2009;

Di prevedere che ai titolari di posizione organizzativa in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, potranno essere erogati:

- i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art.113 del D.Lgs.n.50 del 2016;
- i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall'art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997;
- ✓ autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 2.837,41;**
- ✓ prendere atto del pronunciamento della Corte dei Conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie. N. 6 /SEAUT/2018/QMIG) che chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi **non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.**
- Per le motivazioni di cui in premessa, di quantificare in € 12.141,05 le risorse variabili non utilizzate nell'anno 2019 che rappresenteranno un'economia destinata alla produttività dell'anno 2020;
- di esprimere le direttive di cui ai precedenti punti 1) e 2), alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, per la definizione del contratto decentrato integrativo per l'anno 2019, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta Comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.lgs 150/2009;
- di inviare il presente provvedimento al responsabile Servizio Finanziario per l'adozione degli atti di competenza dando atto che tali stanziamenti non sono ostativi al rispetto delle norme sul tetto di spesa per il personale;
- di dare atto che la presente sarà trasmessa alla RSU ed alle OO.SS. che hanno rappresentanti sindacali in questo Ente;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dopo successiva separata ed unanime votazione, ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di provvedere in merito al fine di dare corso alla contrattazione integrativa nei tempi prescritti dal CCNL.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe

L'ASSESSORE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione :

- Viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21.12.2020 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
- E' stata comunicata con lettera prot. 9716 in data 21.12.2020 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
- È stata trasmessa:

alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. _____ in data _____

alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera prot. _____ in data _____

al Difensore Civico con lettera prot. _____ in data _____

al Tribunale di _____ con lettera prot. _____
in data _____

_____ con lettera prot. _____
in data _____

lì 21.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 22.10.2020

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 21.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia